

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 3 novembre 2020

Circolare n° 17/2020

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Decreto Ristori – D.L. n. 137/2020.

Gentili **Clienti**, Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse per imprese e lavoratori del **D.L. n. 137/2020** recante misure urgenti per il sostegno a lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

N.B.: *parte delle norme in esso contenute attendono circolari applicative utili a renderle operative.*

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, FIS, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E FSBA – Art. 12 commi da 1 a 8

Sono state introdotte **ulteriori 6 settimane di ammortizzatore sociale** a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 collocate nel **periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021** e, in base alla perdita o meno di fatturato risultante dal raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, comportano il pagamento di un **contributo addizionale a carico dei datori di lavoro**.

Nello specifico, il contributo addizionale sarà pari:

- al **9%** della **retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate** durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al 20%**;
- al **18%** della **retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate** durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che **non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:

- hanno subito una **riduzione del fatturato pari o superiore al 20%**,
- hanno **avviato l'attività** di impresa successivamente al **1° gennaio 2019**.
- **appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020** (bar, ristoranti, palestre, ecc.) che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (vedi elenco codici Ateco allegato).

DATORI DI LAVORO E LAVORATORI INTERESSATI

Le nuove 6 settimane spettano ai **datori di lavoro ai quali siano già state interamente autorizzate le 18 settimane introdotte dal c.d. "Decreto Agosto"** (vedi Circolare di studio n. 14/2020) nonché i **datori che appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020** che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Può essere attivato l'ammortizzatore sociale solo per i **lavoratori che erano in forza al 13 luglio 2020**.

N.B.: I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto (18 settimane complessive), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle nuove sei settimane previste dal DL n. 137/2020.

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

DIVIETO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – Art. 12 commi da 9 a 11

Il **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** (c.d. *licenziamento economico*), collettivo e individuale, è stato prorogato al **31 gennaio 2021** (*si segnala che è già in discussione un'ulteriore proroga a tutto il 31 marzo 2021*).

Restano **escluse dal divieto** le seguenti causali:

- licenziamento per cessazione definitiva dell'attività (esclusi trasferimenti d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.);
- licenziamento a seguito di fallimento;
- licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto;
- licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);
- recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento dei dirigenti, degli apprendisti a termine del periodo di apprendistato, dei lavoratori domestici, dei lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici;
- licenziamento per superamento del periodo di comporta.

SOSPENSIONE VERSAMENTI INPS/INAIL – Art. 13

I soli **datori di lavoro interessati alle chiusure/limitazioni d'orario DPCM 24 ottobre 2020** (*vedi elenco codici Ateco allegato*) possono **sospendere il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali e Inail dovuti per la competenza del mese di novembre 2020** in scadenza il 16/12/2020.

Potranno poi essere versati in unica soluzione entro il 16/03/2021 o in un massimo di 4 rate sempre a partire dalla stessa data. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione (**ATTENZIONE: non è sospeso il versamento delle ritenute fiscali e/o di altri tributi**).

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti
Il C.d.L. Alessio Bertagnin